



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 831/16/cnc/fta

Roma, 12 ottobre 2016

A tutti gli Ordini dei Chimici  
Loro sedi

## Circolare informativa

***Sicurezza dei giocattoli - consentito l'utilizzo di una sostanza nei giocattoli in schiuma e di cinque sostanze nei materiali a base acquosa dei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi (DM 15/06/2016)***

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel recepire tre provvedimenti comunitari, ha regolamentato l'impiego della formammide nei giocattoli di schiuma destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e delle sostanze: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one, 2-metil- 2H-isotiazol-3-one), 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-onenei e 2-metilisotiazolin-3(2H)-one nei materiali a base acquosa dei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il Decreto 15 giugno 2016 (1), nel recepire tre provvedimenti comunitari (2), ha regolamentato l'impiego della formammide, del benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

### **Il Decreto entra in vigore il 21 ottobre 2016.**

Si riportano alcune disposizioni previste:

- il Decreto nel modificare la normativa nazionale che disciplina la sicurezza dei giocattoli (3), consente:
  - a partire dal 24 maggio 2017, l'impiego della sostanza:
    - formammide, con valore limite di 20 g/m<sup>3</sup> (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali, nei giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto);
    - 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, con valore limite di 5 mg/kg (tenore limite), nei materiali a base acquosa per giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 (4) e EN 71-11:2005 (5);
  - a partire dal 24 novembre 2017, l'impiego della sostanza:
    - massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one), con valore limite di 1 mg/kg (tenore limite) della massa di reazione;
    - 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-onenei, con valore limite di 0,75 mg/kg (tenore limite);
    - 2-metilisotiazolin-3(2H)-one, con valore limite di 0,25 mg/kg (tenore limite); nei materiali a base acquosa dei giocattoli *destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi*.

Si riportano in allegato alla presente per approfondimenti il DM 15.06.2016 ed il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54.

*Note*

*(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2016 n. 234.*

*(2) di cui alle Direttive UE n. 2015/2115, n. 2015/2116 e n. 2015/2117.*

*(3) di cui all'allegato II, appendice C, del Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54.*

*(4) la norma in questione, il cui riferimento in Italia è la UNI EN 71-10:2006, riguarda la sicurezza dei giocattoli: composti chimici organici - preparazione del campione ed estrazione.*

*(5) la norma in questione, il cui riferimento in Italia è la UNI EN 71-11:2006, riguarda la sicurezza dei giocattoli: composti chimici organici - metodi di analisi.*

Cordialmente

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

